

ALL. C^olle
Man. 30585



ANNUNZIATA MORICO

Notaio

Repertorio n.61582

Raccolta n.30546

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di giugno
alle ore quindici e minuti quaranta

17 giugno 2023 h.15,40

In Fano, Località Madonna Ponte n.39, presso il Centro Itaca, ove
richiesta.

Innanzi a me, Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta
nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e
Urbino,

è personalmente comparso il signor:

FALCIONI FEDERICO, nato a Fano il 20 maggio 1966, ivi residente in
Via Roma n.146, il quale interviene al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della
"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e/o Relazionali
A.N.F.F.A.S. - ONLUS di FANO" in breve denominata anche "ANFFAS di
FANO - ONLUS", con sede in Fano (PU), Località Madonna Ponte n.39,
Codice Fiscale 90023100416, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS
in data 24 aprile 2002.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri
io Notaio sono certa, mi chiede di assistere, elevandone verbale,
alla assemblea della predetta associazione in seconda convocazione
in questo luogo, giorno ed ora convocata per discutere e deliberare
sul seguente

ordine del giorno:

1. esame ed approvazione delle modifiche statutarie per
l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore D.Lgs. 117/17 e
l'iscrizione al RUNTS su indicazione di ANFFAS Nazionale;
2. ottenimento della personalità giuridica ed approvazione della
relativa situazione patrimoniale alla data del 31 marzo;
3. attribuzione al Presidente dei poteri necessari per ottenere
l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
4. provvedimenti inerenti e conseguenti.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale assume la Presidenza
dell'Assemblea il costituito Presidente dell'Associazione signor
Falcioni Federico, fungo da segretario io Notaio.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito
in data 25 e 26 maggio 2023 ai soci, ai membri del Consiglio
Direttivo e al Sindaco in prima convocazione per il giorno 16
giugno 2023 ed in seconda convocazione per la data odierna;
- che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 16 giugno
2023 è andata deserta;
- che i soci aventi diritto al voto sono numero 35 (trentacinque);
- che sono presenti numero 25 (venticinque) associati, i cui
nominativi sono riportati nell'elenco che viene allegato al
presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per
dispensa del comparente;

Registrato a Fano
il 04/07/2023
al n. 3910
Serie 1T

- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Carnaroli Cesare, nato a Monteporzio (PS) il 12 settembre 1951, residente a Fano (PU), Via degli Oleandri n.3, consigliere;

Bartolucci Maria Grazia, nata a Jesi (AN) il 13 aprile 1958, residente a Fano (PU), Via Sora n.2/B, consigliere;

Magnanelli Giorgio, nato a Serrungarina (PS) il 27 settembre 1954, residente a Fano (PU), Via Leonardo da Vinci n.2, consigliere;

Romagna Claudia, nata a Fano (PS) l'11 novembre 1962, ivi residente, Via Gabriele D'Annunzio n.11, consigliere;

Corsaletti Elisabetta, nata a Fano (PS) il 9 ottobre 1965, ivi residente, Via Bellandra n.71, consigliere;

Boccarossa Simonetta, nata a San Costanzo (PS) l'11 gennaio 1966, ivi residente, Via Villetta Adriatica n.67, consigliere;

sè medesimo, Presidente;

- assente giustificato il Sindaco Dott. Jacopo Baldarelli;

- che, ai sensi dell'art.9 dello Statuto vigente, l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentanti.

Il Presidente chiede di discutere congiuntamente i tre punti all'ordine del giorno tra loro connessi. L'assemblea approva.

Prende quindi la parola ricordando all'assemblea che con verbale ricevuto dal Dott. Dario Colangeli, Notaio in Fano, in data 23 ottobre 2020, rep.n.15034/12934, registrato a Fano il 27 ottobre 2020 al n.5570/1T, è stato approvato un nuovo testo di statuto sociale adeguato al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e che per le ONLUS non sono ancora scaduti i termini per l'iscrizione al RUNTS.

Nelle more di tali modifiche Anffas Nazionale ha elaborato gli Statuti per le varie associazioni aderenti prevedendo le modifiche da apportare agli Statuti vigenti in base alle varie sezioni di iscrizione (APS, ODV, ecc..).

Poichè nell'attuale Statuto non veniva indicata la sezione del Registro Unico del Terzo Settore nel quale l'Associazione intende essere iscritta, il Presidente propone di adottare un nuovo testo di statuto che prevede, tra l'altro, che l'Associazione venga iscritta nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale - APS.

Il Presidente continua evidenziando all'assemblea i motivi per i quali è opportuno iscriversi al RUNTS nella sezione delle APS e di assumere la personalità giuridica.

A tale fine occorre:

- apportare allo Statuto le modifiche relative alla normativa propria delle Associazioni di Promozione Sociale, con l'adozione di un nuovo testo;

- che, ex art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione abbia un patrimonio almeno pari al valore minimo previsto dalla citata norma e quindi almeno pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- che, giusto quanto ammesso dalla Circolare del Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali del 21 aprile 2022, n. 9, a tal fine, il valore del patrimonio dell'Associazione può risultare da una situazione patrimoniale aggiornata e completa della relazione dell'organo di controllo / revisore legale, da cui risulti il Patrimonio esistente a tale data superiore a tale minimo e che ne attesti la corretta compilazione;

- che dal bilancio infrannuale riferito alla data del 31 marzo 2023, risulta che il patrimonio dell'Associazione è pari ad euro 107.783,77 (centosettemilasettecentottantatré virgola settantasette) di cui Euro 102.548,99 (centoduemilacinquecentoquarantotto virgola novantanove) per patrimonio netto ed Euro 5.234,78 (cinquemiladuecentotrentaquattro virgola settantotto) per utile d'esercizio, ben superiore al predetto importo minimo, come anche il qui presente signor FALCIONI FEDERICO, nella suindicata qualità, conferma.

Il Presidente illustra ai presenti brevemente le risultanze del predetto bilancio infrannuale, dichiarando che dalla predetta data ad oggi non sono intervenute modificazioni sostanziali nel patrimonio dell'Associazione.

Il Presidente infine delega me Notaio alla lettura del nuovo testo di statuto.

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola e passando alla fase della votazione, come il Presidente accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella Sezione "Associazioni di Promozione sociale" con la denominazione "ANFFAS FANO APS - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSviluppo" in breve denominata "ANFFAS FANO APS";

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale che, composto di n.31 (trentuno) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura datane;

- di assumere la personalità giuridica;

- di approvare il Bilancio infrannuale al 31 marzo 2023 che si allega sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa del componente;

- di autorizzare il Presidente Falcioni Federico ad apportare all'allegato statuto tutte le modifiche e/o integrazioni che fossero eventualmente richieste al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- di autorizzare il Presidente Falcioni Federico a richiedere la relativa attestazione prevista dall'art.22 comma 4 del Codice del Terzo Settore al Notaio verbalizzante, previa redazione da parte dell'Organo di Controllo/Revisore Legale, Dottor Jacopo Baldarelli, della relativa Attestazione sulla regolarità della redazione del bilancio infrannuale, come sopra allegato.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene

chiusa essendo le ore diciassette (h. 17,00).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente:

- dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Per quanto occorra, ai fini pubblicitari il comparente dà atto che di compendio del patrimonio sociale fa parte il veicolo FIAT DUCATO targato AX633TH.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente verbale e l'ho letto, unitamente all'allegato statuto, al comparente che lo dichiara conforme al vero e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciassette (h. 17,00).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio questo atto consta di un foglio per tre pagine e fin qui della presente quarta.

Firmato: Falcioni Federico, Annunziata Morico notaio

Associazione Famiglie per Disabili Intellettivi e/o Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di FANO					
ELENCO ASSOCIATI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEL 17 GIUGNO 2023					
	Nomi	NATO	A	RESIDENZA	PRESENTI
1	BARTOLUCCI MARIA GRAZIA	13/04/1958	JESI	FANO, VIA O.SORA 2/B	X
2	BOCCAROSSA SIMONETTA	11/01/1966	SAN COSTANZO	SAN COSTANZO V. VILLETTA ADRIATICA 67	X
3	CAMPANELLI ANNARELLA	18/01/1956	CASTEL COLONNA	MONDOLFO, VIA TRENTINO 27	X
4	CARNAROLI CESARE	12/09/1951	MONTE PORZIO	FANO, VIA DEGLI OLEANDRI 3	X
5	CECCARELLI GIUSEPPINA	26/04/1957	MONDOLFO	FANO, VIA A.SAVINIO 13	X
6	CICCURILLI STEFANIA	25/11/1965	FANO	FANO, VIA LAGO DI NEMI 4	X
7	CORSALETTI ELISABETTA	09/10/1965	FANO	FANO, VIA BELLANDRA 71	X
8	DONATI SERGIO	03/12/1936	RIMINI	FANO, VIA BRENCI N.15	X
9	FALCONI FEDERICO	20/05/1960	FANO	FANO, VIA ROMA 146	X
10	FOLLEGA MASSIMO	01/02/1963	FANO	FANO, VIA LAGO DI NEMI 4	CICCURILLI STEFANIA
11	FREGUGLIA RENATO	08/09/1957	ADRIA	FANO, VIA O.SORA 2/B	
12	GABBIANELLI GIULIANA	12/09/1945	FOSSOMBRONE	FANO, VIA TRAVE 101	X
13	GALVANI GIGLIOLA	24/11/1962	CARTOCETO	FANO VIA SANT'ANDREA 74	X
14	MAGGIOLI GIOVANNI	28/01/1963	FANO	FANO, VIA SABOTINO 4	X
15	MAGNANELLI GIORGIO	27/09/1954	SERRUNGARINA	FANO VIA L. DA VINCI 2	X
16	MARCUCCI AMNERISE	23/05/1949	FOSSOMBRONE	FANO VIA VALEGGIO 14	X
17	MELETTI MAURO	03/02/1956	FANO	FANO VIA D'ANNUNZIO 11	X
18	PANICALI LUCIANO	29/08/1955	FANO	FANO VIA A.SAVINIO 13	CECCARELLI GIUSEPPINA
19	PAOLONI SERGIO	20/12/1950	ANCONA	MONDOLFO VIA DELLA REPUBBLICA 8	
20	PUCI FAUSTINO	08/01/1946	FANO	FANO, VIA VALEGGIO 14	X
21	PUCI VALTER	26/01/1946	FANO	FANO, VIA F.LLI ZUCCARI 6	X
22	ROMANI ANNA MARIA	24/04/1943	PESARO	FANO, VIA DELLA QUIETE 10	X
23	ROMAGNA CLAUDIA	11/11/1962	FANO	FANO, VIA G.D'ANNUNZIO 11	X
24	SCALOGNA ANGELA	28/03/1954	FANO	FANO, VIA E.ANTONIONI 5	X
25	TARINI GIOVANNI	21/04/1936	CARTOCETO	FANO, VIA CRO MENOTTI 26	X

uff. "A" alla
Proc. 30546



Federico

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**"ANFFAS FANO APS - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON
DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO"**

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 3 febbraio 2002 con scrittura privata è stata costituita l'Associazione denominata "L'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Fano", in breve anche "ANFFAS di Fano - ONLUS", da ultimo modificata nella denominazione "ANFFAS FANO APS - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO" in breve "ANFFAS FANO APS" con verbale ricevuto dal Notaio Annunziata Morico di Fano in data 17 giugno 2023.

2. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "ANFFAS FANO APS - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO" in breve denominata "ANFFAS FANO APS" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Fano APS" sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS Nazionale.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fano ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Marche.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale e l'Anffas Regionale di riferimento.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di

interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017, di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività

di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle

attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previsione normativa Onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 30 del presente statuto.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nonché mediante

l'affidamento dei servizi ad Enti terzi convenzionati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di convenzioni con Enti terzi specializzati e di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Marche.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Marche, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

- a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione Marche, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad

Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione Marche, relativamente all'appartenenza ad essa;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Marche dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 (diciotto) anni e se, anche alternativamente sono:

a) persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che,

comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa, scelgano di prestare, a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Marche. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Marche anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa annuale da parte dell'amesso; contestualmente al pagamento l'amesso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente

nel sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa Anffas.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

- b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, come indicati nel codice di qualità ed autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi;
- c) per perdita dei requisiti di onorabilità a seguito di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione, quali condanna con sentenza irrevocabile per reato con pena editabile superiore ad anni uno, ovvero reclusione per un periodo superiore a mesi sei;
- d) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi nell'ambito della polizza complessiva della RCT dell'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. E' applicato il metodo "pièdilista" e non è mai ammesso il rimborso forfettario.
7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;

d. l'Organo di controllo, anche monocratico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero su base volontaria con delibera del Consiglio Direttivo;

e. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Organo di controllo e Revisore legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio, e viene svolto fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio (nomina da parte dell'assemblea) e di termine (approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato); laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. Nel caso della sostituzione di un numero di membri inferiore alla metà, potrà provvedervi lo stesso Consiglio Direttivo per cooptazione, in caso contrario dovrà essere convocata l'assemblea per il rinnovo dell'intero Organo.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo,

prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017;

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione, salvo i casi di cooptazione previsti al precedente art 13 comma del presente Statuto;

h. nominare e revocare l'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 e 23 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di cui trattasi per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno in corso.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con

apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI



1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza dell'Organo di Controllo, possono

partecipare alle riunioni del Consiglio il Sindaco Unico, il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 (sessanta) giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di spesa;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;
- j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;



l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il

buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico, contestualmente alla elezione degli altri organi.

2. Qualora l'assemblea ritenga di nominare il Collegio Sindacale questo si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

3. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

4. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;



vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

5. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

7. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 22) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 punto 2. del presente statuto, qualora sia stato scelto come organo di controllo, se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 23) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità

nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 24) RISORSE ECONOMICHE

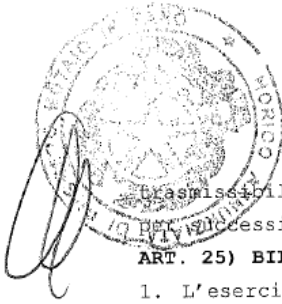
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione



trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di Controllo, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 26) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - e) il libro delle riunioni e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.
3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal Revisore Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 27) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, nonché Anffas Nazionale e/o

Anffas Regionale, possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza dell'Organo di Controllo.

2. L'associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

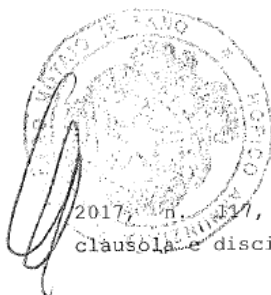
ART. 28) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.
3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.
4. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 29) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.
3. In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statuarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio



2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Falcioni Federico, Annunziata Morico notaio

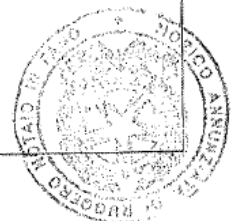
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 Al 31/03/2023

Conto	Descrizione Conto	SALDO DARE	SALDO AVERE
ATTIVITA'			
3.35.5	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	86.094,13	
3.35.0	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	86.094,13	
3.0.0	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	86.094,13	
6.5.20	COSTRUZIONI LEGGERE	98.132,84	
6.5.0	TERRENI E FABBRICATI	98.132,84	
6.10.15	MACCHINARI	5.580,00	
6.10.0	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.580,00	
6.15.502	ATTREZZATURA DA CUCINA	22.317,66	
6.15.0	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	22.317,66	
6.20.10	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	696,00	
6.20.0	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	696,00	
6.25.15	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	30.186,99	
6.25.0	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	30.186,99	
6.30.40	ARREDAMENTO	12.744,73	
6.30.511	CAVALLI DA IPPOTERAPIA	4.600,00	
6.30.0	ALTRI BENI	17.344,73	
6.0.0	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	172.258,22	
15.5.45	FATTURE DA EMETTERE	2.870,40	
15.5.0	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.870,40	
15.0.0	<u>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</u>	2.870,40	
18.45.90	CREDITI DIVERSI	1.550,00	
18.45.502	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVE	88.155,84	
18.45.0	CREDITI VARI	89.705,84	
18.0.0	<u>ALTRI CREDITI</u>	89.705,84	
24.5.1	CARIFANO C/C 3264	34.924,81	
24.5.6	BCC FANO	75.341,36	
24.5.0	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	110.266,17	
24.15.5	DENARO IN CASSA	2,65	
24.15.0	DENARO E VALORI IN CASSA	2,65	
24.0.0	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	110.268,82	
26.10.5	RISCONTI ATTIVI	903,58	
26.10.0	RISCONTI ATTIVI	903,58	
26.0.0	<u>RATELE RISCONTI ATTIVI</u>	903,58	
TOTALE ATTIVITA'		462.100,99	
PASSIVITA'			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ANFAS ONLUS DI FANO
LOCALITA' MADONNA PONTE, 39-61032 FANO
0549.904231/00416

Pag. 2
Stampa del 09/06/2023 18:10:51

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 Al 31/03/2023

Conto	Descrizione Conto	SALDO DARE	SALDO AVERE
PASSIVITA'			
4.35.5	F/AMM LAV. STR. SU BENI DI TERZ		85.059,28
4.35.9	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		85.059,28
4.0.0	<u>F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.</u>		85.059,28
7.5.20	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		93.116,58
7.5.0	F/AMM FABBRICATI		93.116,58
7.10.15	F/AMM MACCHINARI		5.580,00
7.10.0	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		5.580,00
7.15.502	F/AMM.ATTREZZATURA DA CUCINA		20.436,98
7.15.0	F/AMM ATTREZ. INO.LI E COMM.LI		20.436,98
7.20.10	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		696,00
7.20.0	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		696,00
7.25.15	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		30.186,99
7.25.0	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		30.186,99
7.30.40	F/AMM. ARREDAMENTO		12.744,73
7.30.511	F/AMM.CAVALLI DA IPPOTERAPIA		4.600,00
7.30.0	F/AMM. ALTRI BENI		17.344,73
7.0.0	<u>F/AMM IMMOB. MATERIALI</u>		167.361,28
28.35.91	ALTRE RISERVE DI UTILI		102.548,99
28.35.0	ALTRE RISERVE		102.548,99
28.0.0	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		102.548,99
30.15.501	FONDO PER INVEST.FUTURI		40.000,00
30.15.0	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		40.000,00
30.0.0	<u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>		40.000,00
40.1.0	DEBITI V/FORNITORI		24.492,26
40.0.0	<u>DEBITI V/FORNITORI</u>		24.492,26
41.5.5	FATTURE DA RICEVERE		24.171,65
41.5.0	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		24.171,65
41.0.0	<u>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</u>		24.171,65
52.5.290	DEBITI DIVERSI		10.000,00
52.5.502	DEBITI DI FINE PERIODO		2.745,25
52.5.0	ALTRI DEBITI		12.745,25
52.0.0	<u>ALTRI DEBITI</u>		12.745,25
54.10.5	RISCONTI PASSIVI		487,50
54.10.0	RISCONTI PASSIVI		487,50
54.0.0	<u>RATELE RISCONTI PASSIVI</u>		487,50



F. C. M. T.

[Signature]

Pag. 3
Stampa del 09/06/2023 18:10:51

Dal 01/01/2023 Al 31/03/2023

Conto	Descrizione Conto	SALDO DARE	SALDO AVERE
	TOTALE PASSIVITA'		456.866,21
	Totali	462.100,99	456.866,21
	Utile d'Esercizio		5.234,78
	Totali	462.100,99	462.100,99

Polson Farm

[Signature]



ANFAS ONLUS DI FANO
LOCALITÀ MADONNA PONTE, 39-61032 FANO
0543/0023100416

Pag. 4

Stampa del 09/05/2023 18:10:51

SITUAZIONE ECONOMICA

Dal 01/01/2023 Al 31/03/2023

Conto	Descrizione Conto	SALDO DARE	SALDO AVERE
COSTI, SPESE E PERDITE			
66.20.5	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	65,57	
66.20.0	MATERIE DI CONSUMO	65,57	
66.30.35	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	81,97	
66.30.490	ALTRI ACQUISTI	86,26	
66.30.0	ALTRI ACQUISTI	168,23	
66.0.0	<u>COSTI P/MAT.PRI.SUSS.CON.E MER.</u>	233,80	
68.5.25	ENERGIA ELETTRICA	1.398,44	
68.5.40	GAS RISCALDAMENTO	1.464,70	
68.5.45	ACQUA	595,78	
68.5.55	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI	390,10	
68.5.110	ASSICURAZIONI R.C.A.	131,72	
68.5.125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	506,91	
68.5.184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIV.ATTIV.	2.250,00	
68.5.261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	75,00	
68.5.370	ONERI BANCARI	20,17	
68.5.385	COSTO P/TEN.PAGHE,CONT.,DICH.FIS	332,80	
68.5.501	PRESTAZIONI DI TERZI	1.856,75	
68.5.522	ATTIVITA' SOCIO - EDUCATIVE	62.688,59	
68.5.0	COSTI PER SERVIZI	71.700,96	
68.0.0	<u>COSTI PER SERVIZI</u>	71.700,96	
74.35.5	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	344,95	
74.35.0	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	344,95	
74.0.0	<u>AMM.TI IMM.IMMATERIALI</u>	344,95	
75.5.20	AMM.TO ORD. COSTI.LEGG. DEDUCIB.	1.058,75	
75.5.0	AMM.TO FABBRICATI	1.058,75	
75.15.502	AMM.TO ORD.ATTREZ.DA CUCINA	418,46	
75.15.0	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	418,46	
75.0.0	<u>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</u>	1.477,21	
84.5.60	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	4.009,78	
84.5.0	IMPOSTE E TASSE	4.009,78	
84.10.35	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	7,74	
84.10.505	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	620,25	
84.10.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	627,99	
84.0.0	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	4.637,11	
TOTALE COSTI, SPESE E PERDITE		78.394,69	
RICAVI E PROFITTI			

Folom T

Q. della

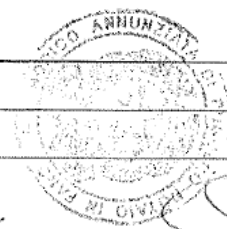


SITUAZIONE ECONOMICA

Del 01/01/2023 Al 31/03/2023

Conto	Descrizione Conto	SALDO DARE	SALDO AVERE
RICAVI E PROFITTI			
58.5.10	SERVIZIO "FATTORIA DI ULISSE"		7.370,40
58.5.0	RICAVI DELLE VENDITE		7.370,40
58.0.0	<u>RICAVI</u>		7.370,40
64.5.100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,01
64.5.110	PLUSVALENZE NON TASSABILI		1.700,00
64.5.601	CONTR.ASSOCIATIVI		262,50
64.5.502	CONTRIBUTI DA ENTI		44.402,76
64.5.503	CONTR.5 X MILLE		1.500,00
64.5.0	ALTRI RIC.E PROV.GEST.NON CARAT.		47.865,27
64.10.5	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		28.378,54
64.10.0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		28.378,54
64.0.0	<u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u>		76.243,81
87.20.35	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		15,26
87.20.0	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		15,26
87.0.0	<u>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</u>		15,26
TOTALE RICAVI E PROFITTI			83.629,47
Totale		78.394,69	83.629,47
Utile d'Esercizio		5.234,78	
Totale		83.629,47	83.629,47

Folobon



Calh

La presente copia è conforme all'originale firmato come per
legge e si rilascia per gli usi consentiti.

Fano, lì 4 luglio 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected, somewhat vertical strokes.

[illegible]